

**DELIBERAZIONE 24 APRILE 2013
173/2013/R/COM**

**MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 67/2013/R/COM IN MATERIA DI COSTITUZIONE IN
MORA**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 aprile 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo integrato morosità gas" (TIMG);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 67/2013/R/com (di seguito: deliberazione 67/2013/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 67/2013/R/com, l'Autorità è intervenuta in materia di procedura di costituzione in mora, di comunicazione al cliente finale di preavviso di sospensione per morosità e di eventuale successiva richiesta di sospensione della fornitura, al fine di apportare alcune modifiche alla disciplina vigente;
- specificamente, nel caso in cui l' esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata di costituzione in mora, sono stati previsti:
 - un tempo minimo di 20 giorni solari, decorrenti dalla data di emissione della comunicazione, per il pagamento da parte del cliente finale;
 - specifici obblighi in capo all' esercente la vendita, prevedendo in particolare che la comunicazione di costituzione in mora debba essere consegnata al

- vettore postale, ai fini dell'invio tramite raccomandata al cliente finale, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla sua emissione;
- indennizzi automatici nel caso in cui la fornitura venga sospesa nonostante il mancato rispetto delle modalità e delle tempistiche dettate con il ricordato provvedimento;
 - che, sia nella fase di conclusione del contratto sia durante il rapporto contrattuale, il cliente finale venga informato del diritto all'indennizzo automatico per il caso di violazione delle previsioni che regolano le modalità e le tempistiche della costituzione in mora e conseguente eventuale richiesta di sospensione, prevedendo in particolare che i contratti predisposti dagli esercenti la vendita contengano anche il riferimento ai predetti indennizzi e alla disciplina aggiornata in materia di costituzione in mora e che entro il 30 giugno di ogni anno il venditore, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, informi ogni cliente finale servito degli indennizzi automatici previsti;
- la nuova disciplina, prevista dalla deliberazione 67/2013/R/com, entrerà in vigore dall'1 maggio 2013;
 - in considerazione delle modifiche apportate alla disciplina della costituzione in mora, esercenti la vendita e loro associazioni hanno rappresentato agli uffici dell'Autorità le difficoltà associate all'implementazione delle nuove previsioni entro il termine su indicato, evidenziando la necessità di disporre di una tempistica superiore a quella al momento prevista, così da poter dare corretta attuazione al dettato del provvedimento soprattutto in ragione delle tempistiche di adeguamento dei sistemi informativi di gestione delle comunicazioni di costituzione in mora e dell'aggiornamento dei testi contrattuali;
 - a mezzo delle segnalazioni di cui sopra e degli approfondimenti susseguitisi a riguardo sono state altresì evidenziate alcune specifiche esigenze relative a:
 - l'utilizzo sempre più diffuso della posta elettronica certificata nello scambio di comunicazioni tra esercenti e clienti finali, risultando pertanto necessario individuare termini adeguati all'utilizzo di tale mezzo di comunicazione, equiparato ad una raccomandata, anche per quel che attiene alle tempistiche di costituzione in mora e ai termini ultimi di pagamento;
 - la necessità di poter disporre di un termine più ampio per la consegna al vettore postale della comunicazione di costituzione in mora, al momento previsto in non più di tre giorni lavorativi dalla data di emissione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere, in ragione delle effettive necessità di adeguamento dei sistemi informativi e di gestione delle comunicazioni, un nuovo termine per l'entrata in vigore della deliberazione 67/2013/R/com in modo da permettere una completa e certa implementazione delle nuove previsioni;
- stabilire conseguentemente al 1 settembre 2013 il giorno di entrata in vigore della deliberazione 67/2013/R/com, ferma restando la facoltà dell'Autorità di vigilare sul corretto rispetto della regolazione al momento vigente;
- prevedere per il solo anno 2013, in ragione del nuovo termine di entrata in vigore della deliberazione 67/2013/R/com, un nuovo e successivo termine per la

comunicazione ai clienti finali in bolletta dei nuovi indennizzi automatici, individuando tale nuovo termine al 31 ottobre 2013;

- introdurre, in considerazione della legislazione e della normativa in materia di servizio di posta elettronica certificata, una specifica previsione in accordo alla quale, nel caso di utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni tra esercente la vendita e cliente finale, il termine ultimo di pagamento si consideri scaduto una volta decorsi 10 giorni dalla notifica all'esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione di costituzione in mora inviata tramite servizio di posta elettronica certificata;
- prevedere, in considerazione delle criticità evidenziate e degli approfondimenti svolti, che il termine di 3 giorni lavorativi - decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora - per la consegna al vettore postale della comunicazione stessa, possa essere esteso fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi purché sia contestualmente aumentato di pari periodo, e pertanto aumentato fino ad un massimo 2 giorni lavorativi, il termine ultimo di pagamento, considerato che le modalità e le tempistiche previste sono in ogni caso idonee a garantire la conoscibilità da parte del cliente finale delle modalità di costituzione in mora e del termine ultimo di pagamento in caso di morosità prima che sia richiesta la sospensione della fornitura

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione ARG/elt 4/08

1.1 Il comma 3.3 è sostituito dal seguente comma:

“3.3 I termini di cui al comma 3.2 non possono comunque essere:

- a) inferiore a 15 giorni solari dall'invio al cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dell'esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione, relativamente al termine di pagamento;
- b) inferiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3.2, lettera a), relativamente al termine entro cui l'esercente la vendita può presentare richiesta di sospensione della fornitura;
- c) superiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora relativamente al termine per la consegna al vettore postale, qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, ferma restando la facoltà per l'esercente la vendita di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 20 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 3 giorni lavorativi.”

1.2 Al comma 3.5, lettera a), le parole “a mezzo raccomandata” sono soppresse.

1.3 Il comma 10.1 è sostituito dal seguente comma:

“10.1 I contratti di vendita di energia elettrica predisposti dagli esercenti la vendita dovranno contenere espressa indicazione:

- a) del termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l’attivazione delle procedure previste in caso di morosità del cliente;
- b) del termine - comunque non inferiore a 15 giorni solari dall’invio al cliente finale della raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dell’esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, del termine, comunque non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, per provvedere al pagamento - decorso il quale l’esercente la vendita, in caso di mancato pagamento, richiederà la sospensione della fornitura;
- c) delle modalità di comunicazione, da parte del cliente all’esercente la vendita, dell’avvenuto pagamento in caso di solleciti;
- d) del diritto dell’esercente la vendita di richiedere all’impresa distributrice, in caso di morosità del cliente, la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui alla lettera b);
- e) del diritto dell’esercente la vendita di richiedere al cliente finale il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità;
- f) degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura.”

Articolo 2

Modifiche al Testo Integrato Morosità Gas (TIMG)

2.1 Il comma 4.2 è sostituito dal seguente comma:

“4.2 I termini di cui al comma 4.1 non possono comunque essere:

- a) inferiore a 15 giorni solari dall’invio al cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dell’esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione, relativamente al termine di pagamento;
- b) inferiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3.2, lettera a), relativamente al termine entro cui l’esercente la vendita

può presentare richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*;

- c) superiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora relativamente al termine per la consegna al vettore postale, qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, ferma restando la facoltà per l'esercente la vendita di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 20 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 3 giorni lavorativi.”

2.2 Al comma 4.3, lettera a), le parole “a mezzo raccomandata” sono soppresse.

2.3 Il comma 19.1, è sostituito dal seguente comma:

“19.1 I contratti di vendita di gas naturale predisposti dagli esercenti la vendita dovranno contenere espressa indicazione:

- a) del termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l'attivazione delle procedure previste in caso di morosità del cliente;
- b) del termine - comunque non inferiore a 15 giorni solari dall'invio al cliente finale della raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dell'esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, del termine, comunque non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, per provvedere al pagamento - decorso il quale l'esercente la vendita, in caso di mancato pagamento, richiederà la sospensione della fornitura”;
- c) delle modalità di comunicazione da parte del cliente all'esercente la vendita dell'avvenuto pagamento in caso di solleciti;
- d) del diritto dell'esercente la vendita di richiedere all'impresa distributrice, in caso di morosità del cliente, la *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*, qualora sia decorso un termine, comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui alla lettera b);
- e) del diritto dell'esercente la vendita di richiedere al cliente finale il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità;
- f) degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura.”

Articolo 3
Disposizioni finali

- 4.1 La deliberazione 67/2013/R/com entra in vigore il giorno 1 settembre 2013.
- 4.2 Per l'anno 2013, gli esercenti la vendita provvedono a dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 10bis.1, della deliberazione ARG/elt 4/08 e di cui all'articolo 20, del TIMG entro il 31 ottobre 2013.
- 4.3 Il presente provvedimento, l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08 e il TIMG, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni